

Torino, 13 marzo 2020

Gentili Clienti  
Loro sedi

**Circolare n. 6/2020**

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS – MISURE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DEI DIPENDENTI - PRIME INDICAZIONI**

In considerazione della ormai nota situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e a seguito dei numerosi provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo, da ultimo il DPCM 11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo al 25 marzo 2020, al fine di contrastare il diffondersi del virus Covid-19 ha adottato misure ancora più restrittive anche per imprese e datori di lavoro, in particolare:

- sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato Decreto, che vi inoltriamo unitamente alla nostra circolare. Sono chiusi inoltre i mercati, salvo la vendita di generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. E' consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio nonché la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio lungo la rete stradale ed autostradale e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali.

- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri estetiste, rimanendo tuttavia consentite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività di lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse.

Le suddette misure restrittive si aggiungono quindi a quelle già attuate con i precedenti DPCM del 4 marzo 2020 e dell' 8 marzo 2020.

In considerazione quindi dell'evidente impatto economico che tale situazione avrà su Aziende, Datori di lavoro e dipendenti riteniamo utile fornire alcune indicazioni in merito alla possibilità, se necessario, di poter far ricorso ad ammortizzatori sociali.

A tal fine, **in attesa eventuali provvedimenti di carattere nazionali e/o Regionale a supporto delle Aziende interessate all'emergenza sanitaria in atto**, si segnalano le seguenti possibilità:

- 1) Le imprese industriali manifatturiere, industriali e artigiane dell'edilizia, imprese artigiane di escavazione di materiali lapidei (art. 10 D.Lgs.148/2015), a prescindere dal numero dei lavoratori dipendenti, possono far ricorso alla **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria**, per un periodo iniziale massimo di 13 settimane continuative eventualmente prorogabile, se necessario, fermo restando il periodo massimo di 52 settimane. **Possono fruire della cassa integrazione ordinaria: operai, impiegati e lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano maturato almeno 90 giornate di lavoro effettivo.**
- 2) Aziende e Datori di Lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIG.O. di cui al punto che precede (**ad esempio quindi le aziende commerciali e di servizi**)
  - a. Datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti e fino a quindici, (comprendendo nel computo anche gli apprendisti), possono accedere tramite il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) **all'assegno di solidarietà per un periodo massimo di 12 mesi**, stipulando con le organizzazioni sindacali un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'orario di lavoro.
  - b. Datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, (comprendendo nel computo anche gli apprendisti) oltre all'assegno di solidarietà sopra descritto, possono altresì accedere **all'Assegno Ordinario** per un periodo continuativo di 13 settimane fino ad un massimo di 26 settimane.

**Possono fruire delle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà di cui ai due punti precedenti: operai, impiegati e lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano maturato almeno 90 giornate di lavoro effettivo.**

- 3) Aziende ed i Datori di Lavoro artigiani che applicano i CCNL del comparto Artigiano e che siano iscritte all'Ente Bilaterale.

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) con una delibera d'urgenza ha introdotto una nuova causale di sostegno al reddito "Covid -19 – CORONAVIRUS". Nello specifico sarà possibile far ricorso a tale prestazione **dal 26 febbraio al 31 marzo 2020 fino**

**ad esaurimento delle risorse appositamente stanziato.** Pertanto, per coloro che si trovano nelle condizioni di dover utilizzare tale strumento, si suggerisce attivare celermente tale procedura.

Si precisa tuttavia che in base all'attuale normativa, il ricorso agli ammortizzatori sociali sopra descritti potrà avvenire previo esaurimento delle ferie arretrate, cioè quelle maturate e non godute negli anni precedenti.

Detto principio peraltro viene ribadito in **tutti i provvedimenti di urgenza finora emanati nei quali è stata incentivata la fruizione di periodi di ferie e congedi retribuiti oltre al ricorso al lavoro agile (smart working) con modalità semplificate di attuazione derogando quindi alla normativa vigente.**

In attesa di comunicare le disposizioni dell'emanando decreto legge recante misure urgenti, di natura economica, che attualmente è in fase di approvazione definitiva ed eventuali provvedimenti regionali, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Un cordiale saluto

Studio Molinero

